



## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (codificazione)

- **Codice della proposta:** COM(2023) 738 del 27/11/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0421(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del lavoro e delle politiche sociali

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

- *quadro normativo:*

La proposta in esame si inserisce nel quadro normativo europeo volto a garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, anche con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.

In particolare, lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ai suddetti agenti.

Il risultato perseguito è riunire in un'unica direttiva le disposizioni relative alla suddetta materia, che hanno subito frequenti modifiche, apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 è la sesta direttiva particolare, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio ed è stata oggetto di diverse modifiche ad opera di successive direttive.

Al momento, la materia oggetto della proposta di direttiva è regolata dalla direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché dalle direttive e dal regolamento di cui all'Allegato V, parte A, della presente proposta.

Rispetto al contesto nazionale, la proposta si inserisce nel quadro normativo previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, segnatamente, dal suo Titolo IX, relativo alle sostanze pericolose. Più in particolare, il Capo II del suddetto Titolo prevede gli obblighi in capo al datore di lavoro per la tutela della salute dei lavoratori con riferimento agli agenti cancerogeni e mutageni.

- *finalità generali:*

Come già chiarito, lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ai suddetti agenti (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio).

- *elementi qualificanti ed innovativi:*

La nuova direttiva andrebbe a sostituire gli atti normativi richiamati nell'allegato V della presente proposta, venendo in essa incorporati, ma preservando in pieno la loro sostanza.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, non si ravvisano elementi qualificanti e innovativi nella proposta in esame.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica della proposta di direttiva è correttamente individuato nell'art. 153, par. 1 e par. 2, lett. b) ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare nel settore del lavoro, mediante direttive, "*le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro*"; tali direttive - ai sensi del suddetto art. 153, par. 2, lett. b), del TFUE - "*evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese*". Le citate norme del TFUE costituiscono, peraltro, la base giuridica della direttiva 2004/37/CE, la quale è oggetto di codificazione da parte della proposta di direttiva in esame.

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta di direttiva è conforme al principio di sussidiarietà in termini di necessità, posto che solo le istituzioni dell'Unione possono procedere alla codificazione di atti da essa emanati.

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto l'azione di codificazione, anche con riferimento alla materia in esame, appare particolarmente utile per garantire la certezza del

diritto applicabile, in un preciso momento storico.

In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, la direttiva si limita a quanto necessario per il conseguimento di tali obiettivi.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto contribuisce a chiarire la disciplina applicabile al momento, in materia di protezione dei lavoratori avverso i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, anche con riferimento alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.

- Considerato il carattere non innovativo del progetto in esame, esso non risulterebbe di particolare urgenza, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto dei termini di recepimento, nel diritto interno, delle direttive di cui all'allegato V, parte A, oggetto di sostituzione da parte della direttiva in esame (ultimo termine per la direttiva UE 2022/431, attualmente in fase di recepimento, è il 5 aprile 2024, cfr. considerando 32 e allegato V, parte B).

### 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Con riferimento all'opera di codificazione in esame, essa appare conforme all'interesse nazionale in quanto contribuisce a semplificare il processo di recepimento del diritto dell'Unione e a far chiarezza sul diritto applicabile.

Con riferimento, altresì, al contenuto delle disposizioni nel progetto in esame, si segnala che esse possono ritenersi conformi all'interesse nazionale in quanto la salute e la sicurezza ed in particolare il rischio per l'insorgenza di effetti neoplastici si pone nell'ambito della strategia nazionale per la salvaguardia della salute dei lavoratori.

### 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Non applicabile alla fattispecie in esame di mera codificazione.

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

La presente proposta, limitandosi alla codificazione di norme già esistenti, non sembrerebbe poter comportare uno specifico impatto finanziario, difforme da quello previsto dalle norme già in vigore se non con specifico riferimento alla direttiva UE 2022/431, in corso di recepimento, entro il 5 aprile 2024. Su quest'ultimo aspetto non si hanno elementi sufficienti per poter escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la disposizione potrebbe applicarsi anche al datore di lavoro pubblico, in relazione a quei settori di attività che

potrebbero risultare coinvolti dal provvedimento in esame, quali, verosimilmente, il settore sanitario o farmaceutico.

Si rinvia alle valutazioni dei competenti Uffici.

## **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

La proposta di direttiva in esame, limitandosi alla codificazione di norme già recepite nell'ordinamento nazionale, non sembrerebbe comportare aggiornamenti normativi, fatto salvo quanto richiesto per il recepimento della direttiva UE 2022/431, previsto entro il 5 aprile 2024. In particolare, sul punto, si prevede che il recepimento della citata direttiva determinerà la modifica del Capo II del Titolo IX del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché l'individuazione di protocolli sanitari in ragione del monitoraggio biologico per identificare tempestivamente eventuali elementi che possano orientare ad una sempre più specifica tutela della salute dei lavoratori.

## **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La proposta di direttiva in esame, limitandosi alla codificazione di disposizioni europee già in essere, non sembrerebbe incidere in maniera innovativa su specifiche competenze regionali.

Si rimette ogni valutazione in merito.

## **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

La proposta di direttiva in esame, limitandosi alla codificazione di norme già recepite nell'ordinamento nazionale, non sembrerebbe comportare nuovi o diversi effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione, rispetto alla normativa in vigore se non con specifico riferimento alla direttiva UE 2022/431, in corso di recepimento, entro il 5 aprile 2024. Per tale aspetto non si hanno elementi sufficienti per poter escludere effetti, in relazione a quei settori di attività che potrebbero risultare coinvolti dal provvedimento in esame, quali, verosimilmente, il settore sanitario.

## **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

La proposta di direttiva in esame, limitandosi alla codificazione di norme già recepite nell'ordinamento nazionale, non sembrerebbe comportare nuovi o diversi effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, rispetto alla normativa in vigore se non con specifico riferimento alla direttiva UE 2022/431, in corso di recepimento, entro il 5 aprile 2024. Per tale aspetto non si hanno elementi sufficienti per poter valutare possibili effetti.

## **Altro**

--

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<b>Oggetto dell'atto:</b> Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (codificazione)
<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Codice della proposta:</b> COM(2023) 738 del 27/11/2023</li><li>- <b>Codice interistituzionale:</b> 2023/0421(COD)</li><li>- <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero del lavoro e delle politiche sociali</li></ul>

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<b>Articolo 1</b> <b>Oggetto</b>  La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli	Dlgs 81/08 Art. 233  Campo di applicazione	Trattasi di norma primaria. L'attuale formulazione non tiene conto di quanto previsto dalla direttiva UE 2022/431, in corso di recepimento.  Trattandosi di direttiva di codificazione di disposizioni già esistenti, non si stimano nuovi oneri finanziari né effetti diretti

<p>agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi</p>		<p>sull'organizzazione amministrativa, fatti salvi gli eventuali effetti derivanti dal recepimento della suddetta direttiva UE 2022/431.</p>
<p>Essa fissa le prescrizioni minime particolari in questo settore, compresi i valori limite.</p> <p>2. La presente direttiva non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 235</p> <p>Sostituzione e riduzione Comma 3 ultimo capoverso</p> <p>Lo stesso fa riferimento all'allegato XLIII che andrà modificato per effetto della direttiva UE 2022/431</p> <p>Dlgs 81/08 Art. 233</p> <p>Campo di applicazione</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>3. La direttiva 89/391/CEE si applica pienamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.</p>		<p><i>Idem</i></p>
<p>4. Per quanto riguarda l'amianto, oggetto della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le disposizioni della presente direttiva si applicano quando esse sono più favorevoli alla salute e alla sicurezza sul lavoro.</p>		<p><i>Idem</i></p>

<p>Articolo 2 <b>Definizioni</b> Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti «agente cancerogeno»: i) sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; ii) sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato I della presente direttiva, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 234 Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si intende per: ((a) agente cancerogeno: 1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all'allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;)) ((b) agente mutageno:</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>b) «agente mutageno»: sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 234 Definizioni 1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>«sostanza tossica per la</p>	<p>L'attuale formulazione non</p>	

<p>riproduzione»: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;</p> <p>d) «sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato III;</p> <p>e) «sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell'allegato III;</p>	<p>tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p> <p>Nessuna corrispondenza</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>f) «valore limite»: se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali</p>	<p>L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	<p><i>Idem</i></p>

<p>lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni, mutageni o con sostanze tossiche per la riproduzione.</p>		
<p><b>Articolo 3</b> <b>Campo di applicazione — Individuazione e valutazione dei rischi</b></p> <p>1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione a causa della loro attività lavorativa.</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 233 Campo di applicazione (cfr. art. 1)</p> <p>L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>2. Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.</p> <p>Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 236 Valutazione del rischio</p> <p>L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p> <p>Dlgs 81/08 Art. 236 comma 5</p>	<p style="text-align: center;"><i>Idem</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Idem</i></p>

<p>riproduzione.</p>		
<p>I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione.</p> <p>3. Nella valutazione del rischio, si deve tenere conto di tutti gli altri modi di possibile esposizione, come quelli in cui vi è assorbimento cutaneo.</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 236 comma 2</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>4. I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni, mutageni o con sostanze tossiche per la riproduzione</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 237 Misure tecniche, organizzative, procedurali comma 1 lett. i L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>Articolo 4 <b>Riduzione e sostituzione</b> 1. I datori di lavoro riducono l'utilizzazione di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 235 Sostituzione e riduzione L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	<p><i>Idem</i></p>

condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.		
2. I datori di lavoro comunicano l'esito delle loro ricerche alle autorità responsabili, dietro richiesta di queste ultime.	Dlgs 81/08 Art. 240 Esposizione non prevedibile comma 2	<i>Idem</i>
<b>Articolo 5</b> <b>Disposizioni intese ad evitare o a ridurre l'esposizione</b> 1. Se i risultati della valutazione prevista nell'articolo 3, paragrafo 2, rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, l'esposizione di questi ultimi deve essere evitata.	Dlgs 81/08 Art. 235 Sostituzione e riduzione	<i>Idem</i>
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l'utilizzazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia	Dlgs 81/08 Art. 235 Sostituzione e riduzione comma 2 L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431	<i>Idem</i>

tecnicamente possibile.		
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile, i datori di lavoro provvedono affinché il livello di esposizione dei lavoratori all'agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione privo di soglia sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.	Dlgs 81/08 Art. 235 Sostituzione e riduzione comma 3 L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431	<i>Idem</i>
4. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinché il rischio connesso all'esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.	Le disposizioni dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431 Nessuna corrispondenza	<i>Idem</i>

<p>5. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano il paragrafo 4 del presente articolo. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell'effettuare la valutazione dei rischi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.</p>	<p>Le disposizioni dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431 Nessuna corrispondenza</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>6. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito all'allegato III.</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 235 Sostituzione e riduzione comma 3 L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>7. In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 237 Misure tecniche, organizzative, procedurali L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite</p>	<p><i>Idem</i></p>

	per effetto della direttiva 2022/431	
a) limitazione delle quantità di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione sul luogo di lavoro;		<i>Idem</i>
b) massima riduzione possibile del numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti;	Dlgs 81/08 Art. 237 Misure tecniche, organizzative, procedurali comma 1 lett. b)	<i>Idem</i>
c) concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione nel luogo di lavoro;	Dlgs 81/08 Art. 237 Misure tecniche, organizzative, procedurali L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431	<i>Idem</i>
d) evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;	Dlgs 81/08 Art. 237 Misure tecniche, organizzative, procedurali comma 1 lett. d)  L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431	
e) impiego di metodi appropriati già esistenti per la		

<p>misurazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;</p> <p>f) applicazione di procedure e metodi di lavoro adeguati;</p> <p>g) misure di protezione collettive e/o nei casi in cui l'esposizione non possa essere evitata con altri mezzi, misure di protezione individuale;</p> <p>h) misure d'igiene, segnatamente la pulizia periodica dei pavimenti, dei muri e delle altre superfici;</p> <p>i) informazione dei lavoratori</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 237 Misure tecniche, organizzative, procedurali comma 1 lett. d) L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p> <p>Dlgs 81/08 Art. 237 Misure tecniche, organizzative, procedurali comma 1 lett. f)</p> <p>Dlgs 81/08 Art. 236 Valutazione del rischio comma 4, lett. e) L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p> <p>Dlgs 81/08 Art. 237 Misure tecniche, organizzative, procedurali comma 1, lett. e)</p> <p>Dlgs 81/08 Art. 239 Informazione e formazione</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>j) delimitazione delle aree a</p>	<p>Dlgs 81/08</p>	

<p>rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione</p>	<p>Art. 237 Misure tecniche, organizzative, procedurali comma 1, lett. b) L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	
<p>k) introduzione di dispositivi per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni anormalmente elevate;</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 240 Esposizione non prevedibile comma 2 L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>l) mezzi necessari per l'immagazzinamento, la manipolazione e il trasporto in condizioni di sicurezza, in particolare tramite l'impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile;</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 239 Misure tecniche, organizzative, procedurali Comma 4 L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>m) mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei residui da parte dei lavoratori, compreso l'impiego di contenitori ermetici e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 237 Misure tecniche, organizzative, procedurali comma 1 lett. h) L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite</p>	<p><i>Idem</i></p>

	per effetto della direttiva 2022/431	
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <b>Informazioni da fornire all'autorità competente</b></p> <p>Se dai risultati della valutazione del rischio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, si evince un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, i datori di lavoro mettono a disposizione dell'autorità competente, a richiesta, appropriate informazioni riguardanti:</p>	<p style="text-align: center;">Dlgs 81/08 Art. 236</p> <p>Valutazione del rischio L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	<i>Idem</i>
<p>a) le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;</p>	<p style="text-align: center;">Dlgs 81/08 Art. 236</p> <p>Valutazione del rischio L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	<i>Idem</i>
<p>c) il numero di lavoratori esposti;</p> <p>d) le misure di prevenzione adottate;</p> <p>e) il tipo di equipaggiamento protettivo da utilizzare;</p> <p>f) la natura e il grado dell'esposizione;</p> <p>g) i casi di sostituzione.</p>	<p style="text-align: center;">Dlgs 81/08 Art. 236</p> <p>Valutazione del rischio L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	<i>Idem</i>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <b>Esposizione non prevedibile</b></p> <p>1. In caso di eventi non prevedibili o di incidenti che possano comportare un'esposizione anormale dei lavoratori, i datori di lavoro ne informano i lavoratori.</p>	<p style="text-align: center;">Dlgs 81/08 Art. 240</p> <p>Esposizione non prevedibile L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite</p>	<i>Idem</i>

<p>2. Fino al ripristino delle condizioni normali e finché non sono state eliminate le cause dell'esposizione anormale:</p> <p>a) solo i lavoratori indispensabili per effettuare interventi di riparazione e altri lavori necessari sono autorizzati a lavorare nell'area colpita;</p> <p>b) indumenti protettivi e sistemi individuali di protezione della respirazione devono essere messi a disposizione dei lavoratori in questione e devono essere indossati dagli stessi; l'esposizione non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario;</p> <p>c) i lavoratori non protetti non sono autorizzati a lavorare nell'area colpita.</p>	<p>per effetto della direttiva 2022/431</p>	
<p>Articolo 8</p> <p>Esposizione prevedibile</p> <p>1. Per talune attività, come quelle di manutenzione, per le quali è prevedibile che vi possa essere un significativo aumento dell'esposizione e per le quali sono state esperite tutte le possibilità di adottare altre misure tecniche di prevenzione intese a limitare tale esposizione, i datori di lavoro definiscono, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro, le misure necessarie per ridurre al massimo la durata dell'esposizione dei lavoratori e per garantire la protezione dei medesimi durante queste attività.</p>	<p>Dlgs 81/08</p> <p>Art. 240</p> <p>comma 2</p>	<p><i>Idem</i></p>

<p>In applicazione del primo comma, i lavoratori in questione devono essere dotati di indumenti protettivi e di sistemi individuali di protezione della respirazione, che devono essere indossati fino a quando sussiste l'esposizione anormale; quest'ultima non può essere permanente bensì deve essere limitata, per ogni lavoratore, allo stretto necessario.</p> <p>2. Sono adottate le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività di cui al paragrafo 1, primo comma, siano chiaramente delimitate e contrassegnate o affinché sia evitato con altri mezzi che persone non autorizzate accedano a tali luoghi.</p>		
<p><i>Articolo 9</i></p> <p><b>Accesso alle zone di rischio</b></p> <p>I datori di lavoro adottano le misure appropriate affinché le aree in cui si svolgono le attività riguardo alle quali i risultati della valutazione del rischio prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, rivelano un rischio per la salute o la sicurezza dei lavoratori, siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbono accedere per motivi connessi con il loro lavoro o con la loro funzione.</p>	<p>Dlgs 81/08</p> <p>Art. 237</p> <p>Misure tecniche, organizzative, procedurali comma 1, lett .b)</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>Articolo 10</p> <p><b>Misure igieniche e di protezione individuale</b></p>		

<p>1. Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 238 Misure tecniche L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	<p style="text-align: center;"><i>Idem</i></p>
<p>a) i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 238 Misure tecniche comma 2 L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	<p style="text-align: center;"><i>Idem</i></p>
<p>b) i lavoratori siano dotati di adeguati indumenti protettivi o di altri adeguati indumenti speciali;</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 238 Misure tecniche comma 1, lett. b) L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	<p style="text-align: center;"><i>Idem</i></p>
<p>c) siano disponibili posti separati per riporre gli indumenti di lavoro o gli indumenti protettivi e per gli abiti civili;</p> <p>d) siano messi a disposizione dei lavoratori servizi igienici</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 238 Misure tecniche comma 1, lett. b)  L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p> <p>Dlgs 81/08 Art. 238 Misure tecniche  L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto</p>	<p style="text-align: center;"><i>Idem</i></p>

<p>appropriati e adeguati;</p> <p>e) gli equipaggiamenti protettivi siano correttamente riposti in un luogo ben determinato e siano controllati e puliti se possibile prima, e, comunque, dopo ogni utilizzazione;</p> <p>f) gli equipaggiamenti difettosi siano riparati o sostituiti prima di essere nuovamente utilizzati.</p> <p>2. Il costo delle misure di cui al paragrafo 1 non <input type="checkbox"/> deve <input type="checkbox"/> essere a carico dei lavoratori.</p>	<p>della direttiva 2022/431</p> <p>Dlgs 81/08 Art. 238 Misure tecniche Comma 1, lett. b) L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	
<p>Articolo 11 <b>Informazione e formazione dei lavoratori</b></p> <p>1. I datori di lavoro adottano le misure atte a garantire che i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento ricevano una formazione sufficiente e adeguata, in base a tutte le informazioni disponibili, segnatamente in forma d'informazioni e di istruzioni per quanto riguarda:</p> <p>a) i rischi potenziali per la salute, compresi i rischi supplementari dovuti al</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 239 Informazione e formazione comma 1, lett. a) L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	<p><i>Idem</i></p>

<p>consumo di tabacco;</p> <p>b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;</p> <p>c) le prescrizioni in materia di igiene;</p> <p>d) la necessità di indossare e impiegare equipaggiamenti e indumenti protettivi;</p> <p>e) le misure che i lavoratori, in particolare quelli addetti al soccorso, devono adottare in caso di incidente e per prevenirlo.</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 239 Informazione e formazione comma 1, lett. b)</p> <p>L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p> <p>Dlgs 81/08 Art. 239 Informazione e formazione comma 1, lett. c)</p> <p>L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p> <p>Dlgs 81/08 Art. 239 Informazione e formazione comma 1, lett. d)</p> <p>L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p> <p>Dlgs 81/08 Art. 239 Informazione e formazione comma 1, lett. e)</p> <p>L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	
--	---	--

<p>Detta formazione deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi, in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro,</li> <li>– essere periodicamente offerta nelle strutture sanitarie a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze, e</li> <li>– essere periodicamente ripetuta in altri contesti, se necessario.</li> </ul>	<p>Nessuna corrispondenza in quanto nell'attuale formulazione dell'art. 239 dovrà essere inserita con la modifica introdotta dalla direttiva 2022/431</p> <p>Nessuna corrispondenza in quanto nell'attuale formulazione dell'art. 239 dovrà essere inserita la modifica introdotta dalla direttiva 2022/431</p> <p>Nessuna corrispondenza in quanto nell'attuale formulazione dell'art. 239 dovrà essere inserita la modifica introdotta dalla direttiva 2022/431</p>	<i>Idem</i>
<p>2. I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 239 Informazione e formazione comma 4</p>	<i>Idem</i>

<p>che contengono agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.</p> <p>Se è stato fissato un valore limite biologico nell'allegato IV, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per poter lavorare con l'agente cancerogeno, mutageno o con la sostanza tossica per la riproduzione in questione, in conformità delle procedure previste in tale allegato. I lavoratori sono informati di tale obbligo prima che venga loro assegnato un compito che comporta il rischio di esposizione all'agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione indicato.</p>	<p>L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p> <p>Dlgs 81/08 Art. 229 Sorveglianza sanitaria</p> <p>Art. 242 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche</p>	
<p>Articolo 12</p> <p><b>Informazione dei lavoratori</b></p> <p>Vengono adottate misure atte a garantire che:</p> <p>a) i lavoratori e/o i loro</p>		<p><i>Idem</i></p>

<p>rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento possano verificare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva o possano essere associati a tale applicazione, in particolare per quanto riguarda:</p> <p>i) le ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori connesse con la scelta, il fatto d'indossare e l'impiego degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare l'efficacia degli indumenti e degli equipaggiamenti protettivi;</p> <p>ii) le misure stabilite dai datori di lavoro, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, fatta salva la responsabilità dei datori di lavoro di determinare tali misure;</p> <p>b) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento siano informati al più presto di esposizioni anormali, comprese quelle di cui all'articolo 8, delle cause di queste e delle misure adottate o da adottare per porre rimedio alla situazione;</p> <p>c) i datori di lavoro tengano elenchi aggiornati dei</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 239 Informazione e formazione comma 1, lett. d)</p> <p>Dlgs 81/08 Art. 243 Registro di esposizione e cartelle sanitarie comma 1</p>	
--	--	--

<p>lavoratori addetti alle attività che, in base ai risultati della valutazione del rischio prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori indicando, se l'informazione è disponibile, il livello di esposizione al quale essi sono stati sottoposti;</p> <p>d) il medico e/o l'autorità competente, nonché ogni altra persona responsabile della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, abbiano accesso agli elenchi di cui alla lettera c);</p> <p>e) ciascun lavoratore abbia accesso alle informazioni contenute in detti elenchi che lo riguardano personalmente;</p> <p>f) i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'azienda o nello stabilimento abbiano accesso alle informazioni anonime e collettive.</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 243 Registro di esposizione e cartelle sanitarie comma 3</p>	
<p>Articolo 13</p> <p><b>Consultazione e partecipazione dei lavoratori</b></p> <p>La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti si svolgono a norma dell'articolo 11 della direttiva 89/391/CEE sulle materie contemplate</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 29 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi comma 2</p>	<p><i>Idem</i></p>

dalla presente direttiva.		
<p>Articolo 14</p> <p><b>Accordi delle parti sociali</b></p> <p>Gli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi nell'ambito della presente direttiva sono elencati nel sito web dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). L'elenco è aggiornato periodicamente.</p>		<i>Idem</i>
<p>Articolo 15</p> <p><b>Sorveglianza sanitaria</b></p>		
<p>1. Gli Stati membri adottano, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, provvedimenti intesi ad assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione <math>\square</math> del rischio <math>\square</math> prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, riveli un rischio per la salute o la sicurezza. Il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può segnalare che la sorveglianza sanitaria debba proseguire al termine dell'esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.</p>	<p>Dlgs 81/08 Art. 242 Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche comma 1</p> <p>comma 6</p>	<i>Idem</i>

<p>2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 devono essere tali da consentire ad ogni lavoratore, se del caso, di essere sottoposto ad un'idonea sorveglianza sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– prima dell'esposizione,</li><li>– in seguito, ad intervalli regolari.</li></ul> <p>Detti provvedimenti devono essere tali da rendere direttamente possibile l'applicazione di misure mediche individuali e di misure di medicina del lavoro.</p>	<p>comma 1</p> <p>comma 2</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>3. Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione o si constata che un valore limite biologico è stato superato, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo.</p>	<p>Dlgs 81/08</p> <p>Art. 242</p> <p>Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche</p> <p>L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431</p>	<p><i>Idem</i></p>
<p>In tal caso si dovrà effettuare una nuova valutazione del rischio di esposizione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.</p>	<p>Dlgs 81/08</p> <p>Art. 242</p> <p>Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche</p>	<p><i>Idem</i></p>

	comma 5	
<p>4. Nei casi in cui si effettua la sorveglianza sanitaria, vengono tenute cartelle sanitarie individuali ed il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria propone le misure individuali di protezione o di prevenzione da adottare nei confronti dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria può comprendere il monitoraggio biologico e i relativi requisiti.</p>	<p>Dlgs 81/08                      Art. 243                      Registro di esposizione e cartelle sanitarie                      comma 2</p> <p>L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2002/431</p>	<i>Idem</i>
<p>5. Ai lavoratori devono essere forniti consigli e informazioni su qualsiasi tipo di sorveglianza sanitaria cui essi possono essere sottoposti dopo la fine dell'esposizione.</p>	<p>Dlgs 81/08                      Art. 25                      Obblighi del medico competente                      comma 1</p>	<i>Idem</i>
<p>6. In conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i lavoratori possono accedere ai risultati della sorveglianza sanitaria che li riguardano, e</li> <li>– i lavoratori interessati o i datori di lavoro possono chiedere una revisione dei risultati della sorveglianza sanitaria.</li> </ul>	<p>Dlgs 81/08                      Art. 242                      Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche                      comma 6</p>	
<p>7. Nell'allegato II vengono <input type="checkbox"/> illustrate <input type="checkbox"/> raccomandazioni pratiche per la sorveglianza</p>	<p>Dlgs 81/08                      Art. 41                      Sorveglianza sanitaria</p>	

sanitaria dei lavoratori.		
8. Tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione a un agente cancerogeno, mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l'attività lavorativa devono essere notificati all'autorità responsabile.	Dlgs 81/08 Art. 244 Registrazione dei tumori  L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431	<i>Idem</i>
Gli Stati membri tengono conto delle informazioni di cui al presente paragrafo nelle loro relazioni presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.		<i>Idem</i>
Articolo 16 <b>Tenuta della documentazione</b>		<i>Idem</i>
1. Per quanto riguarda gli agenti cancerogeni e mutageni, gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono conservati, in conformità	Dlgs 81/08 Articolo 243 Registro di esposizione e cartelle sanitarie L'attuale formulazione non tiene conto delle modifiche che dovranno essere recepite per effetto della direttiva 2022/431	<i>Idem</i>

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

<p>delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.</p> <p>2. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione, gli elenchi di cui all'articolo 12, lettera c), e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 15, paragrafo 4, sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell'esposizione.</p>		